



DAL 12 MARZO 2016 NUOVA PROCEDURA PER LE DIMISSIONI VOLONTARIE

Si prega di prestare la massima attenzione a quanto sotto indicato in quanto la nuova procedura non costituisce più una convalida, ma l'unica forma ammessa per la presentazione delle stesse il cui mancato rispetto comporta l'inefficacia delle dimissioni.

Il D. L.gs n. 151/2015 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese" ha introdotto una importantissima novità per quanto riguarda la forma di presentazione delle dimissioni volontarie del lavoratore che, dal 12 marzo 2016, non intervenendo variazioni, andranno presentate in modalità telematica.

A decorrere dal 12 marzo 2016, le dimissioni dovranno avvenire esclusivamente in modalità telematica, mediante l'utilizzo di appositi moduli aventi data certa, resi disponibili dal Ministero del Lavoro attraverso il proprio sito istituzionale (cliclavoro.gov.it). Il modello verrà poi trasmesso con data certa al datore di lavoro ed alla DTL competente.

Per dimettersi, un lavoratore dovrà:

- 1. essere in possesso del PIN dispositivo INPS e, qualora non lo fosse, richiederlo.** (Consigliamo ai lavoratori i recarsi personalmente presso una qualsiasi sede INPS poiché rilascio telematico richiede qualche giorno di tempo, in quanto dopo la registrazione parte della password di accesso viene trasmessa al lavoratore per posta raccomandata);
- 2. registrarsi presso il sito cliclavoro.gov.it ed avere un user ed una password di accesso;**
- 3. compilare il modello telematico** (il cui fac simile è riportato in fondo alla presente) con i propri dati, i dati del datore di lavoro ed i dati del rapporto di lavoro;
- 4. inviare il tutto al sistema informatico SMV**, il quale fornisce il codice alfanumerico attestante il giorno e l'ora in cui il modulo è stato trasmesso dal lavoratore.

Il lavoratore potrà usufruire della procedura di convalida anche per il tramite di:

- **patronati,**
- **organizzazioni sindacali,**

In questi casi non dovranno procedere con le registrazioni suddette.

Il modello verrà poi trasmesso con data certa al datore di lavoro e alla DTL competente dalla procedura

La procedura sarà necessaria, in caso di risoluzione anticipata, anche per:

- i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;
- i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro.

La mancata effettuazione della procedura, come prescritta dall'articolo 26, del D.L.vo n. 151/2015 e dal Decreto 15 dicembre 2015, produrrà l'inefficacia delle dimissioni o della risoluzione consensuale.

La convalida non è obbligatoria nei seguenti casi:

- rapporti di lavoro domestico
- dimissioni o risoluzione consensuale intervenute nelle procedure conciliative in sede sindacale, presso la DTL o dinanzi alla Commissione di Certificazione.
- dimissioni che devono essere presentate presso la DTL (lavoratrici madri entro il compimento del primo anno del bambino, lavoratori entro il primo anno di matrimonio).

Diritto di ripensamento

Rimane la possibilità, da parte del lavoratore, di revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo.

- La revoca dovrà avvenire con le stesse modalità telematiche.
- Nulla matura per il periodo di interruzione e, in capo al lavoratore, scatta l'obbligo di restituzione di quanto eventualmente percepito.

Sanzione

- Resta invariata la sanzione amministrativa prevista nel caso in cui il datore di lavoro alteri il modulo di convalida: da 5.000 ad 30.000 euro.

Per ulteriori informazioni rivolgeti al Patronato



	Sede di Cuneo	Via Fossano n°.38	Tel. 0171 65467
	Sede di Alba	Via Fratelli Bandiera n°.13	Tel. 0173 366976
	Sede di Bra	Piazza Carlo Alberto n°.34	Tel. 0172 432678
	Sede di Mondovì	Via Beccaria n°.06	Tel. 0174 45170
	Sede di Saluzzo	Vicolo G. Casalis n°.02	Tel. 0175 43331
	Sede di Savigliano	Via Trossarelli n°.08	Tel.0172 31481